

CCXXXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 23 MARZO 1960

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

INDICE

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale». (118) (Continuazione della discussione e approvazione):

MURGIA, Assessore agli enti locali	4553-4559-4560
COVACIVICH	4560
DEL RIO, Assessore ai lavori pubblici	4560
PRESIDENTE	4560
(Votazione segreta)	4561
(Risultato della votazione)	4561

Disegno di legge: «Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 concernente "Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna"». (116) (Discussione e approvazione):

COLIA	4561
PREVOSTO	4561
CASTALDI	4562
MELIS, Assessore all'industria e commercio	4563
(Votazione segreta)	4570
(Risultato della votazione)	4570

La seduta è aperta alle ore 10.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale». (118)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale».

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

MURGIA (D.C.), Assessore agli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni e la giustificazione del presente disegno di legge sono state esposte, oltre che nelle relazioni che accompagnavano il disegno, dagli onorevoli colleghi che ieri mattina sono intervenuti nella discussione generale, gli onorevoli Girolamo Sotgiu e Asquer, che hanno anche fatto alcune giuste considerazioni di ordine generale sulla funzione del controllo sugli atti degli Enti locali. Debbo ringraziare questi colleghi per il voto favorevole che essi hanno annunciato a nome dei loro Gruppi.

Per ultima molto perspicua è stata la relazione dell'amico onorevole Atzeni, il quale ha penetrato la materia giuridica con la competenza di consumato amministratore quale egli è. Anche all'onorevole Atzeni va il mio ringraziamento.

Mi sembrerebbe, però, di non rispondere ad una vostra attesa, onorevoli colleghi, se mi limitassi a esprimere le ragioni che mi hanno spinto a presentare il presente disegno di legge, che altro non è se non una modifica alla ta-

bella dell'organico annesso alla legge numero 20, e non mi preoccupassi anche di parlare di un aspetto più sostanziale del problema, dell'indirizzo, cioè, che noi intendiamo dare al controllo sugli atti degli Enti locali e dello spirito che intendiamo infondere negli organi che attuano questo controllo.

Ancora una considerazione: un decennio di attività autonomista è ormai trascorso e tutti comprendiamo che il controllo sugli Enti locali doveva essere uno dei primi atti della Regione; sarebbe perciò legittimo attendere una giustificazione, in questa sede, del forte ritardo per cui soltanto oggi si attua questa importante funzione. Dico subito che rinuncio a dare giustificazioni perchè le considerazioni che dovremo fare su fatti e circostanze del passato ci porterebbero assai lontano mentre voglio contenere in stretti limiti di tempo, che io stesso mi sono imposto, argomenti ben più importanti. D'altra parte al Consiglio sono note le vicende sulle leggi Stara del 1950 e Masia del 1953; se non erro vi fu anche una proposta di legge, di due o tre colleghi del Gruppo comunista; in ultimo la legge Melis, approvata dal Consiglio nel 1956, rinviata dal Governo, riapprovata dal Consiglio nel testo originale e impugnata infine dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale.

Voi, onorevoli colleghi, ricorderete che la legge Melis non soltanto tendeva a tradurre il disposto dell'articolo 46 dello Statuto in norme di legge che stabilissero le modalità di esercizio del controllo, ma tendeva anche ad eliminare il grave danno che sarebbe conseguito alla Regione Sarda dalla interpretazione letterale dell'articolo 46 dello Statuto, il quale dice testualmente: « Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia coi principi delle leggi dello Stato », con una enunciazione limitativa, perchè tace del controllo sugli organi. Noi naturalmente, ci siamo attribuiti anche il controllo sugli organi, ma purtroppo è a voi nota la sentenza della Corte Costituzionale, per cui viene trasferito alla Regione soltanto il controllo sugli atti, mentre il controllo sugli organi ri-

mane allo Stato. La separazione di questi due controlli indubbiamente non potrà non dar luogo a discussioni sui limiti delle competenze dello Stato e della Regione e anche sui loro rapporti di collaborazione; discussioni che mi auguro vengano superate con reciproca buona volontà e con spirito di collaborazione. Tuttavia la Regione non dovrà stancarsi di segnalare questa situazione come uno dei punti di più grave limitazione della nostra autonomia e al momento opportuno, richiedere una revisione dello Statuto che dia alla Regione Sarda, così come alla Regione Siciliana, l'autorità e la pienezza dei poteri che la logica e la necessità del retto funzionamento dei servizi rendono indispensabili.

Una domanda mi pare sia stata posta nel passato da critici, da alcuni ambienti burocratici e anche da qualche settore della pubblica opinione: la Regione Sarda assolve ad una politica favorevole alle popolazioni di Sardegna, dedicando tempo, energia e mezzi finanziari per l'assunzione di una funzione che è già svolta dall'Amministrazione dello Stato, mentre restano insoluti altri problemi gravi ed importanti per il progresso economico e sociale dell'Isola? Questo è un quesito di notevole importanza, che io non posso lasciare senza una risposta che soddisfi l'attesa e fughi comunque eventuali dubbi o perplessità. Una prima risposta di ordine giuridico, che potrebbe essere anche definitiva, sarebbe questa: i precetti costituzionali non possono essere messi in discussione, ma vanno senz'altro attuati. Il controllo sugli atti degli Enti locali, infatti, è posto come uno dei compiti principali della Regione dallo Statuto sardo. Per le future Regioni a Statuto normale, in ubbidienza all'articolo 130 della Costituzione, fu emanata la legge statale 10 febbraio 1953, numero 62, che precorre appunto la istituzione delle Regioni a Statuto normale e detta le modalità del futuro controllo della Regione. Basterebbero dunque queste due semplici enunciazioni legislative e anche l'autorità e la solennità con cui sono collocate nella legislazione repubblicana per giustificare la volontà della Regione Sarda di assumere questo controllo. Pe-

rò vi sono ragioni, direi, più profonde, sostanziali.

L'autonomia non può rimanere così centralizzata come è, ma deve estendersi, deve penetrare nella vita pubblica dell'intera Regione, deve permeare di se stessa la vita amministrativa dei Comuni e delle Province da cui riceve gli atti, che altro non sono che la rappresentazione quotidiana del modo di svolgersi della vita locale, con i suoi problemi, con le sue iniziative volte al progresso; la Regione prende atto di questi problemi, li valuta, li seleziona nella sua importanza, corre incontro e gradua i suoi interventi sia direttamente, sia indirettamente, per assicurare così un ritmo, un riflusso di vita tra gli Enti locali e il centro, tra la periferia e la Regione. Questo è — mi pare — uno degli scopi fondamentali della nostra autonomia. Infatti la Regione, sino a quando non sarà penetrata profondamente nella vita delle nostre popolazioni, resterà sempre come un ente estraneo alla coscienza popolare.

E' il caso di affermare subito che noi non intendiamo ripetere il controllo con lo stesso metodo praticato dallo Stato. Anzitutto la stessa parola « controllo », a rigore, non potrebbe dirsi del tutto corrispondente ai nostri intendimenti; nella parola controllo si potrebbe ravvisare un concetto indicante severità, potrei dire anche repressione, laddove invece noi preferiremmo sostituirvi un concetto che significhi assistenza, collaborazione e guida. Questa azione di assistenza, di collaborazione e di guida deve essere costante; più in là nel tempo non deve neppure rimanere circoscritta all'ambito delle carte burocratiche, ma deve uscire dal palazzo municipale, deve esplorare la vita associata nel suo complesso, deve creare le nuove coscienze amministrative, preparare una classe dirigente di buoni amministratori per il benessere delle popolazioni amministrate.

E' chiaro lo spirito della Costituzione. La Costituzione dice che i Comuni devono essere autonomi. Noi soggiungiamo che i Comuni devono guadagnare la piena libertà, sia pure con quella gradualità nel tempo che sarà consentita dallo sviluppo delle coscienze, delle capacità e delle responsabilità, nel ricordo di quelle che

furono un tempo le nostre storiche gloriose libertà comunali. Ma il cammino verso questa libertà io ritengo non possa compiersi in un regime di troppo severo controllo e di repressione, chè ha bisogno di un clima di comprensione, soprattutto nella fase iniziale, perchè possa compiersi liberamente; ed è proprio a questo clima di libertà che noi vogliamo mirare, ad un clima di educazione che porti a servirsi responsabilmente della libertà.

Vi sono caratteristiche che distinguono il sistema del nostro controllo da quello statale. Accennerò ad alcune di esse, perchè indicheranno il proposito con cui si accinge l'Assessorato degli enti locali ad esercitare questo controllo, che è uno dei più importanti o addirittura il più importante dei suoi compiti, e varranno a delineare un programma della sua azione futura. Onorevoli colleghi, non possiamo affermare che la attuale legislazione, cioè la legge comunale e provinciale del 1934 oggi in vigore, sia proprio ispirata ai dettami della Costituzione. Questa legge del periodo fascista resta, purtroppo, quasi totalmente in piedi, ed è noto a voi a quali principi essa si ispiri, e come nel passato abbia rappresentato lo strumento con il quale vennero soffocate la libertà e l'autonomia dei nostri Comuni. E' vero che, successivamente, venne richiamata in parte in vigore la legge del 1915 ed è anche vero che nel 1947 vi fu una innovazione, che rappresenta veramente un primo passo verso la democrazia, e cioè la legge 3 giugno 1947, numero 530. Tale legge, infatti, ha introdotto il principio della esecutività delle deliberazioni per decorrenza di termini; ma — pur rappresentando un passo in avanti — non ha modificato sostanzialmente la struttura del sistema dei controlli per adeguarla ai dettami della Costituzione.

Nella formulazione della nostra legge, invece, cioè della legge regionale 36, i dettami costituzionali furono tenuti presenti, sia come orientamento generale sia come primi e fondamentali principi delle leggi dello Stato. Si possono, pertanto, sottolineare alcuni punti di distinzione rispetto al vigente ordinamento, che meglio renderanno evidente il diverso nostro indirizzo. Il primo punto riguarda la composi-

zione dell'organo di controllo; i nostri organi di controllo, cioè il comitato e le sezioni di controllo, sono composti di cinque membri, tre elettivi e due funzionari. Appare subito la prevalenza dei membri elettivi sui funzionari. Non che io abbia prevenzioni sui funzionari, di cui apprezzo la competenza, l'esperienza e anche il senso di responsabilità, ma è certo che l'elemento elettivo in seno ad un collegio, sia per la provenienza e sia perchè è stato lungo tempo a contatto con le necessità dei nostri Comuni, porta indubbiamente una sensibilità più viva e più pronta dei problemi degli Enti locali.

Sento però il dovere, onorevoli consiglieri, di esprimervi a questo riguardo le preoccupazioni, che sono affiorate in me in questi ultimi tempi, da quando ho appreso, dalle statistiche, il volume di lavoro svolto dalle Prefetture durante il 1959; dato questo indispensabile per poter definire meglio la organizzazione tanto degli uffici che del personale. Orbene, le statistiche degli atti che sono affluiti alle Prefetture dell'Isola nel 1959 sono fatte di grossi numeri. Le deliberazioni dei Comuni, delle Province, dei Consorzi e gli altri atti soggetti a controllo sono, nel complesso, oltre centomila.

Ora, onorevoli consiglieri, da che cosa scaturiscono le mie preoccupazioni? Tutta questa mole di lavoro che oggi pesa sui nove membri delle Giunte provinciali amministrative, presiedute dai Prefetti, domani graverà sui comitati e sulle sezioni regionali di controllo, composte, com'è noto, di soli cinque membri, compreso il Presidente.

In questa sede, in questo momento, non voglio proporre modifiche e riforme, ma sento il dovere di riferire questo dato al Consiglio, perchè prenda atto di questo onere di lavoro, che graverà sui componenti dei nostri organi di controllo.

Altro aspetto importante è l'aver affermato nella nostra legge il principio della collegialità delle decisioni. Oggi, come voi sapete, i provvedimenti di annullamento delle deliberazioni per motivi di legittimità sono di competenza del solo Prefetto, mentre col sistema della nostra legge sono sostanzialmente collegiali, perchè il

Presidente degli organi regionali non può adottarli se non in conformità del parere vincolante del comitato della sezione. Gli altri provvedimenti di controllo, ora di competenza prefettizia, sono attribuiti senza eccezione al collegio.

Per quanto concerne il controllo di merito, noi l'abbiamo stabilito in obbedienza all'articolo 130 della Costituzione e secondo i principi della citata legge statale numero 62. Il controllo di merito, come voi sapete, secondo la nostra legge numero 36, si esplica con l'invito all'Ente, ove vengano rilevati vizi di merito, di riesaminare la sua deliberazione. Se la deliberazione viene riapprovata senza modificazioni dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, diventa esecutiva, sempre che non ostino motivi di legittimità. Questo è già un passo verso la libertà dei nostri Comuni. Sono note le critiche affiorate su questo tipo di controllo, critiche non di ordine giuridico, in quanto era noto a tutti che l'attuale controllo di merito dovesse andare sempre più allentandosi fino a scomparire del tutto, ma di ordine pratico. Si teme, cioè, che questa maggiore libertà lasciata ai Comuni, se in mano di amministratori poco scrupolosi o incapaci, possa non rispondere ai fini di una buona amministrazione o anche essere contraria a quello che è il pubblico interesse. Ora io penso, con tutto il rispetto verso chi enuncia queste perplessità, che non bisogna fermarsi dal procedere in senso democratico, perchè in fondo tutto ciò che è stato attuato secondo criteri non del tutto democratici ha presentato sempre margini di incertezza e di perplessità. Io son convinto che i nostri amministratori sapranno valersi con senso di responsabilità di questa maggiore libertà che è loro concessa. Ed è perciò che noi a cuor sicuro diamo alle Amministrazioni comunali una maggiore libertà.

Un ultimo punto sul quale io voglio soffermarmi è il servizio ispettivo, che fu istituito nel 1925 per assicurare il regolare procedere dell'amministrazione e l'osservanza delle leggi e che poi fu mantenuto nelle altre leggi successive e anche nella legge comunale e provinciale 1934.

La nostra legge sui controlli lo prevede nell'intento, già espresso nelle leggi statali, « di

assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle Province e dei Comuni » e soprattutto col compito di assistenza e consulenza. E' nostro intendimento esercitare questo servizio con regolarità, in modo ciclico, nei 350 Comuni della Sardegna; ogni Comune dovrà essere visitato almeno due volte l'anno, e i nostri ispettori dovranno svolgere prevalentemente funzioni di assistenza, di collaborazione e di guida. Noi vogliamo porci a fianco delle Amministrazioni comunali per sorreggerle, per guidarle a superare tutti gli ostacoli e le critiche situazioni che una legislazione complessa come la attuale contribuisce a rendere irte di difficoltà quasi insormontabili.

Mi pare che, a conclusione di questo dibattito, si possa porre una domanda a chi vi parla: l'Assessorato degli enti locali, con l'esplicitare questo servizio del controllo, ha assolto tutti i suoi compiti? In definitiva ha altre competenze già in atto oltre quelle del controllo o si riserva di averne altre nel futuro? Sono domande che io non posso lasciare senza risposta. Premesso che l'attività di controllo sugli atti si svolge necessariamente ed in forma decentrata nelle sedi degli organi, è proposito dell'Assessorato di accentrare a sé la funzione ispettiva e di consulenza, dirigendola in modo che da questi due servizi importantissimi possa trarre la conoscenza concreta della vita amministrativa in tutta l'Isola e possa meglio, perciò, con funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento, intervenire presso questo o quell'altro organo di controllo. Un certo numero di funzionari dovrà quindi trovarsi presso l'Assessorato e dovranno essere funzionari ben qualificati e dotati di larga esperienza e competenza.

L'Assessorato ha, poi, altre competenze che gli derivano da leggi regionali già in attuazione. Importantissima è quella della istruttoria delle istanze di costituzione di nuovi Comuni o di modifiche delle circoscrizioni comunali e relative consultazioni popolari. Queste pratiche, come l'onorevole Consiglio ha potuto constatare, sono molte volte complesse per i contrasti cui danno luogo. Molte volte le vertenze, specie in tema di delimitazione dei nuovi confini, non possono essere risolte dalle commissio-

ni paritetiche ed è necessario l'intervento dell'Assessorato e di apposite Commissioni regionali.

Accenno all'esame dei bilanci deficitari ed al loro invio alla Commissione centrale per la finanza locale fino all'approvazione da parte della Giunta regionale ed alla autorizzazione per i mutui a pareggio, funzione anche questa di una certa importanza. Ricade nella competenza dell'Assessorato anche l'applicazione della legge regionale 2 ottobre 1952, numero 27, che prevede la concessione e la erogazione di contributi ai Comuni nei quali si sono verificati avvenimenti di eccezionale importanza e pubbliche calamità cagionando danni che il Comune non può riparare col proprio bilancio. Anche questa legge esige istruttorie caso per caso e spesso l'invio di un tecnico per appurare la legittimità della richiesta. L'organizzazione antincendi: anche questa è una funzione molto importante che nello scorso anno ha dato dei risultati, mi pare, abbastanza soddisfacenti e che quest'anno verrà potenziata, migliorata ed estesa a tutte le zone della Sardegna.

Vi è anche tutta una attività di studio e di esame di importanti leggi, quale, ad esempio, la legge sulla riforma delle compagnie barracellari di iniziativa dell'onorevole Asquer. Questa legge esige molta ponderazione perchè offre motivi di perplessità e presenta degli ostacoli da superare, anzitutto per la separazione delle competenze nostre dalle competenze dello Stato. A questo proposito, nell'intento di acquisire necessari elementi di studio su questo problema e su quello connesso dei servizi dell'abigeato, non sarà fuor di luogo tenere dei convegni zonali, accertando le caratteristiche delle singole zone che, come è ben noto, presentano dati di diversificazione accentuata anche in territori limitrofi.

Come è ben noto, la legge 36 riguarda solamente il controllo dei Comuni, delle Province e dei loro Consorzi, ma è altrettanto noto che nella denominazione di « Enti locali » sono compresi altri Enti il cui controllo dovrà essere attribuito alla nostra competenza con una apposita legge che è nostro intendimento proporre. Tra questi Enti si ci-

tano, prime per la loro importanza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Si tratta dunque di un'attività piuttosto complessa, ma vi è anche un'altra attività che l'Assessorato si riserva, diremo così, come organo politico e alla quale voglio accennare. Si tratta di una attività nuova, che scaturisce dai tempi in cui viviamo e che spinge le persone responsabili ad operare verso la collettività e verso le classi più umili e più disagiate. Vi è da domandarsi che cosa oggi si fa nei nostri villaggi per uscire dalla inerzia, dalla staticità, per promuovere lo studio e la soluzione dei problemi contemporanei più importanti. Poco o nulla. Ebbene, l'Assessorato degli enti locali ha in mente di accingersi, attraverso uno studio della vita locale nei singoli Comuni, a mettere a fuoco i problemi che sono passibili di soluzione, ad esaminare tutte le possibilità di avviare i nostri villaggi al progresso, a riprendere le iniziative lasciate a metà per mancanza di impulso oppure di mezzi. L'Assessorato degli enti locali dovrebbe rappresentare un *trait d'union* fra i Comuni ed i vari settori dell'Amministrazione regionale.

Mi basta per il momento avere accennato anche a questa funzione di grande rilievo che, insieme con le altre delle quali ho già trattato, può far comprendere quale importanza assuma l'Assessorato degli enti locali nel quadro dell'organizzazione e dell'attività regionale. Di qui l'esigenza di avere a disposizione il personale nel numero e nelle qualifiche necessarie per assicurare i servizi, ed a questa esigenza soddisfano la legge regionale in discussione e la tabella organica allegata.

Nell'approvare il disegno di legge la Giunta regionale si è proposta di realizzare il presupposto indispensabile per la funzionalità dell'Assessorato senza discostarsi dai criteri di giusta economia, conscia delle responsabilità che la legge ad essa attribuisce in questo delicato settore e pensosa della salvaguardia del prestigio della Regione.

Per concludere dirò all'onorevole Consiglio che vi è una grande aspettativa da parte dei nostri Enti locali che si esprime in diverso

modo e in diverse forme, talvolta anche in forme ufficiali; il Consiglio provinciale di Sassari, per esempio, ha da tempo votato un ordine del giorno in cui sollecita la Regione ad attuare quanto prima il controllo sugli Enti locali. Questa attesa non deve essere delusa. Voi comprendete, onorevoli consiglieri, quale sia il peso di questa funzione e quale sia la responsabilità che grava sulle nostre spalle nell'assumere questo controllo. A tale proposito spero nella vostra preziosa collaborazione, che terrò nel massimo conto; avete davanti a voi un campo assai vasto di collaborazione ed è proprio su questa collaborazione che io faccio affidamento. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, è sostituito dal seguente:

« Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito nella tabella allegata alla presente legge di cui fa parte integrante.

I posti delle carriere direttive sono ricoperti sia con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, sia con personale in servizio presso la Regione al 31 dicembre 1957.

I posti della carriera di concetto sono ricoperti con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche ed almeno fino alla metà dei posti previsti nella tabella organica, con personale in servizio presso la Regione alla data suindicata.

I posti delle carriere esecutiva e ausiliaria sono ricoperti solo con personale in servizio presso la Regione alla data suindicata.

Le sedi delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni, ai fini del trattamento economico del personale comandato ad esse destinato, sono equiparate alla sede di Cagliari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato pre-

sentato un emendamento a firma Murgia. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Emendamento sostitutivo parziale. Il 4.º comma è sostituito dal seguente: "I posti della carriera di concetto sono ricoperti con personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, ed almeno sino al 40 per cento dei posti previsti nella tabella organica con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali per illustrare questo emendamento.

MURGIA (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Nel testo della Giunta si diceva che « ... i posti della carriera direttiva di concetto vengono ricoperti sia con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, sia con personale in servizio presso la Regione ... », mentre nel testo modificato dalla Commissione si precisa che almeno il 50 per cento del personale dovrà essere coperto con funzionari della Regione. Io chiedo che il limite venga portato al 40 per cento, in modo che il rimanente possa essere richiesto da altre pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto, quindi, in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

La tabella dell'organico provvisorio del nuovo Assessorato regionale allegata alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, *Segretario*:

Art. 3

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio 1960 e successivi concernenti le spese per il personale degli Uffici centrali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, *Segretario*:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della tabella allegata.

ASARA, *Segretario*:

TABELLA DELL'ORGANICO PROVVISORIO DEL PERSONALE DELL'ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Numero dei posti di qualifica non superiore a

Segreteria particolare

1 Segretario particolare

Direttore di sezione
o Segretario principale

1 Addetto di segreteria	Consigliere di 2.a classe o Segretario
1 Applicato	Applicato
<i>Carriera direttiva</i>	
2 Ispettori generali	
7 Direttori di divisione	
10 Direttori di sezione	
12 Consiglieri di 1.a, 2.a e 3.a classe	
<i>Carriera di concetto</i>	
(o speciale di Ragioneria del Ministero dell'interno - Quadro 82 - All. al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)	
1 Direttore di ragioneria di 1.a classe o Ragioniere capo	
3 Direttori di ragioneria di 2.a classe o Ragioniere principale	
6 Vice direttori di ragioneria o Primi ragionieri	
6 Ragionieri	
7 Segretari	
<i>Carriera esecutiva</i>	
4 Archivisti capo	
8 Primi archivisti	
10 Applicati	
<i>Personale ausiliario</i>	
2 Uscieri capo	
6 Uscieri	
87 Totale	

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento Del Rio - Murgia. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Tabella dell'organico — (sostitutivo parziale) — Carriera di concetto: al posto di "7 Segretari", sostituire "9 Segretari" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali per illustrare questo emendamento.

MURGIA (D.C.), Assessore agli enti locali.

La ragione di questo emendamento (che non significa assolutamente mancanza di riguardo alla prima Commissione) è che i posti di Segretario sono stati coperti già per la metà da personale in servizio presso la Regione e perciò noi dovremmo avere la possibilità di comandarne almeno un numero uguale da altre pubbliche amministrazioni. La funzione dei Segretari è veramente importante e delicata, per cui mi permetto di raccomandare all'onorevole Consiglio l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Vorrei semplicemente sapere se la riunione della prima Commissione vi è stata; ieri si chiese d'inviare questo emendamento alla prima Commissione per l'esame. Indubbiamente per proporre la modifica del numero dei Segretari l'Assessore Murgia avrà avuto le sue buone ragioni; ma noi queste ragioni non conosciamo. Volevo perciò sapere se la Commissione ha preso in esame il problema e che cosa ha deciso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Non so se la Commissione si sia riunita, ma ritengo che tale notizia sia del tutto irrilevante. Si tratta infatti di riportare la legge al testo del proponente. La Commissione ha esaminato il testo del proponente e ha ritenuto di modificarlo; oggi l'Assessore competente e il sottoscritto ripropongono al Consiglio il testo originario. Veda il Consiglio se ritiene di accettare la tesi del proponente o la tesi della Commissione.

PRESIDENTE. Effettivamente non era necessario riunire la Commissione per l'esame dell'emendamento, poichè questo non conteneva che la richiesta di tornare al testo originario. Tra l'altro il parere delle Commissioni

III LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

23 MARZO 1960

— come è noto — non è vincolante per il Consiglio.

Metto in votazione l'emendamento Del Rio - Murgia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte della tabella. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	34
contrari	11

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghe-ro - Brotzu - Cara - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacovich - Dedola - Del Rio - De Martis - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Melis - Muretti - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Pinna - Pirastu - Pisano - Prevosto Sassu - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 concernente "Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna" ». (116)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'art. 6 della

legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 concernente "Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna" »; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho domandato di parlare per fare una breve dichiarazione di voto. Il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in discussione, analogamente a quanto dichiarai anche in sede di Commissione. Non si può, a nostro avviso, non essere d'accordo nel fare un altro tentativo per inserire altre aziende di credito nel processo di industrializzazione della Sardegna.

Colgo l'occasione per precisare che anche per la legge regionale 22, del 17 maggio 1953, che rimane sempre una fra le più importanti approvate dal Consiglio, noi ravvisiamo la necessità di una profonda revisione. A mio modesto avviso questa necessità trae la sua ragion d'essere, sia dalle varie modificazioni che in questi ultimi anni abbiamo apportato alla legge 22, sia dalla necessità di adeguare la legge stessa alle nuove esigenze della vita moderna; riteniamo, cioè, indispensabile un aggiornamento della legge in relazione alle analoghe leggi nazionali. E' vero che attendiamo la legge per l'applicazione del Piano di rinascita della Sardegna, ma è pur vero che, in attesa che il Piano venga attuato, la legge 22 rimane sempre la base di partenza dell'industrializzazione della Sardegna, oltre a costituire, come dicevo, uno dei fondamentali atti legislativi del primo Consiglio regionale della Sardegna. Mi auguro perciò che l'Assessore interessato accolga la mia richiesta e proponga l'aggiornamento di questa legge fondamentale. (Consensi).

PRESIDENTE. E' iscritto parlare l'onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Signor Presidente,

onorevoli colleghi, vi sono delle ragioni che hanno indotto, evidentemente, la Giunta a proporre, con questo disegno di legge, un ampliamento e un allargamento della facoltà della Regione di concedere le garanzie del 75 per cento a favore degli istituti di credito che, con le leggi precedenti, ne erano esclusi. Poiché questo disegno di legge rappresenta uno sforzo che si compie per facilitare le operazioni di credito, noi dichiariamo di essere favorevoli e di votare perciò a favore.

E' chiaro però che non siamo favorevoli senza riserve, che non possiamo rinunciare ad alcune nostre posizioni che ritengo necessario ribadire anche in questa sede. Noi siamo convinti che con questa legge non si dà una grande possibilità di sviluppo alle iniziative industriali dell'Isola, perchè l'industria sarda deve operare in una selva di difficoltà oggettive e in un ambiente dominato dai monopoli. Con questa proposta di modifica della legge 12 marzo 1958, anche se si tiene conto di certe esigenze della piccola e media industria sarda e si tenta di creare condizioni favorevoli al loro sviluppo, non si concedono grandi aiuti.

E' per questi motivi che noi, pur dando il voto favorevole al disegno di legge, non possiamo rinunciare al nostro obiettivo, che è stato tradotto in forma concreta in una proposta di legge da noi presentata. Nella nostra proposta si prevede un nuovo istituto finanziario; la Regione dovrebbe partecipare direttamente alla formazione del capitale azionario di quelle attività industriali che, in modo organico e moderno, si propongono di modificare l'ambiente, di assicurare un effettivo progresso all'Isola.

Un'altra osservazione: nell'accordare le garanzie, si tenga conto sempre delle industrie alle quali tali garanzie si devono accordare. Dalla relazione risulta che sono state concesse garanzie per mutui a favore di industrie; il risultato è stato talvolta che le industrie beneficiarie hanno continuato a non retribuire i lavoratori alle loro dipendenze. E', questo, un problema da risolvere. Non è giusto che una industria, come per esempio la « Veneto-Sarda », ottenga un mutuo garantito dalla Regione proprio per

poter pagare i salari, intaschi i quattrini del mutuo e poi non retribuisca i suoi dipendenti.

Il disegno di legge prevede che la Regione assuma, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato; perciò è possibile vagliare con oculatezza la solidità e la serietà delle industrie che devono essere aiutate. Il fatto lamentato non si è verificato soltanto nel caso della « Veneto-Sarda », ma anche nel caso della « Columbus » che non applica il contratto di lavoro. Per l'ALAS di Macomer è accaduto, addirittura, che siano stati erogati ben 150 milioni per l'ammodernamento delle attrezzature, mentre l'ammodernamento non vi è stato neppure in minima parte. Vi sono, in questa azienda, i vecchi telai della « Lane-Rossi », riverniciati e portati in Sardegna come nuovi.

In sostanza, degli 818 milioni stanziati per l'applicazione della legge numero 3, quasi la metà sono stati concessi a industrie che li hanno impiegati male. Perciò insisto perchè venga valutata meglio la serietà delle industrie che richiedono la garanzia della Regione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi, che sostituisce l'onorevole Serra, relatore.

CASTALDI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la quinta Commissione è stata unanime nell'approvare questo disegno di legge, perchè la mancata approvazione di esso conseguirebbe, come unico risultato, quello di bloccare il funzionamento di una legge di cui tutti riconoscono l'utilità. Le stesse opposizioni, pur discutendo i criteri con cui in parecchi casi sono state deliberate le partecipazioni azionarie, non contestano il principio generale, anzi, in una loro proposta di legge si prevede la creazione di un ente simile al S.O.F.I.S. della Sicilia, con la funzione di determinare interventi azionari della Regione. In sostanza si tratterebbe di una specie di I.R.I. regionale.

Di fronte alla resistenza delle banche, che non accettavano l'intervento della Regione Sarda senza una norma legislativa tanto ampia da garantirle al 100 per 100 (sappiamo tutti quanto

sia severa la burocrazia in certi casi e quanto sia giustificata la preoccupazione delle banche di garantirsi per evitare responsabilità personali e accuse di irregolarità), non vi è ombra di dubbio che convenga al Consiglio regionale allargare la formula della vecchia legge adottandone una più adeguata, concordata con tutti gli istituti interessati, che permette di ottenere i finanziamenti anche di nuovi complessi bancari, quali la Medio Banca — che unisce il capitale delle tre Banche di interesse nazionale —, l'E.F.I. — espressione delle banche di carattere ordinario — e la Centro Banca, nata con la partecipazione delle banche popolari. In Sardegna non so quanto quest'ultima possa operare, visto che finora non si è potuta costituire da noi, purtroppo, nemmeno una Cassa di risparmio. La Federazione nazionale era disposta ad aprire gli sportelli a Cagliari, ma — per parlare francamente — l'opposizione campanilistica di certi circoli l'ha fatta recedere dal suo proposito.

Perciò, mentre la Federazione delle Casse di Risparmio sarebbe disposta a investire in Sardegna un certo numero di miliardi (lo ha confermato lo stesso Presidente a nostri esponenti) al lato pratico non si è riusciti ad aprire una Cassa di Risparmio a Cagliari e non si è riusciti quindi a fare intervenire la Federazione Casse di Risparmio, perchè non può farlo nelle regioni dove non esiste una Cassa di Risparmio federata.

Il disegno di legge in esame costituisce, comunque, un passo avanti che bisognerà affrettarsi a compiere. A proposito del criterio seguito per gli interventi azionari, teoricamente sono d'accordo coi colleghi dell'opposizione sul fatto che diversi di questi sono stati, dal punto di vista economico, irrazionali. Devo ricordare, però, che sono state proprio le stesse opposizioni in molti casi a guidare le maestranze (tipici esempi quelli dell'A.L.A.S. e della L.I.C.A.S.) nella azione intesa a far fare alla Giunta un estremo tentativo di salvataggio delle aziende in crisi. La Regione è intervenuta perciò, in molti casi, non per favorire i capitalisti di queste società che, praticamente, al punto in cui erano giunti, non potevano essere più salvati, ma per tentare di salvare il pane delle maestranze. Confido

quindi che l'onorevole Consiglio voglia senz'altro approvare questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che l'occasione offerta dalla discussione del disegno di legge numero 116 di aggiornare una particolare norma della legge 22 del 1953, non escluda, ma anzi renda opportuna e necessaria una disamina alquanto più larga circa gli effetti, i risultati della applicazione generale della legge stessa. Mi pare, cioè, che come Assessore all'industria — cui compete più particolarmente la responsabilità della attuazione di questa che giustamente è stata definita una fra le leggi di maggiore rilievo e importanza votate dal Consiglio regionale — spetti a me il compito di informare il Consiglio particolareggiatamente della applicazione settennale di questa legge, così da soddisfare un legittimo interesse e desiderio di informazione del Consiglio e della pubblica opinione. In sostanza vorrei trarre un certo consuntivo.

Sul disegno di legge in esame non si sono manifestati dissensi, come è apparso sia nelle Commissioni, sia oggi in Consiglio; l'Assemblea ha rapidamente concluso la discussione, dimostrando, con la rapidità stessa dello svolgimento e della conclusione, che tutti i Gruppi concordano sulla opportunità di approvare il disegno di legge.

La legge regionale 7 maggio 1953 dispone un complesso di provvidenze aggiuntive rispetto alla legislazione nazionale di carattere generale e particolare per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole. Ciò allo scopo di ridurre, per quanto possibile, le sfavorevoli condizioni di partenza in cui si trova ad operare l'iniziativa industriale in Sardegna rispetto a quella delle altre regioni. Purtroppo — occorre subito dirlo — la limitata portata degli stanziamenti annuali attribuiti alla legge nel bilancio non ha consentito che essa diventasse

la forza d'urto e di rottura che era certamente negli intendimenti e nelle speranze del legislatore regionale. Tuttavia è doveroso riconoscere che essa ha esercitato una utile e talvolta decisiva funzione stimolatrice e sostenitrice delle iniziative industriali, sia assistendo numerose aziende già in attività nel loro sforzo di riorganizzazione, di ammodernamento tecnico e di ampliamento produttivo — mettendole così nella condizione di sopravvivere e di mantenersi competitivamente nei mercati — sia favorendo il sorgere di nuove iniziative. E' quanto cercherò di documentare nel corso del mio intervento, fermo restando che è mia opinione e opinione della Giunta, che la funzione di urto e di rottura, cui poc'anzi accennavo, non può essere esercitata con i normali stanziamenti del nostro bilancio, che deve assolvere alle funzioni normali della Regione, secondo lo Statuto, ma deve essere invece assolta e sarà assolta dall'organismo di attuazione del Piano di rinascita con gli stanziamenti straordinari, massicci e concentrati, organicamente disposti proprio a questo fine.

Gli onorevoli colleghi che hanno esaminato il rapporto conclusivo sul Piano di rinascita elaborato dal Gruppo di lavoro — la sintesi e la rielaborazione cioè dei precedenti risultati della Commissione economica di studio — hanno potuto certamente rilevare come questa esigenza sia stata tenuta presente e ispiri il rapporto, specialmente per il settore dell'industria, rovesciando totalmente le previsioni della Commissione e impostando organicamente i presupposti di una politica di sviluppo nel settore industriale, a cominciare dalla disponibilità e dal prezzo dell'energia elettrica; prosegue con la esigenza delle industrie di base, e indica poi le grandi direttrici dello sviluppo industriale nei vari settori; prevede infine i fabbisogni finanziari commisurati a queste esigenze e a queste prospettive di attuazione.

Tornando alla applicazione della legge 22, posso ora precisare che, dalla entrata in vigore della legge, sono stati erogati o impegnati contributi a fondo perduto per tre miliardi 585 milioni e 488.970 lire. Di queste somme un miliardo è stato destinato, come è noto all'onore-

vole Consiglio che a suo tempo assunse specifica deliberazione, alle zone industriali, le quali, come si rileva dall'articolo 1 della legge 7 maggio 1953, costituiscono l'obiettivo fondamentale che la Regione si propone di raggiungere con l'applicazione della legge stessa. La zona industriale di Cagliari è, a nostro giudizio, destinata ad un sicuro e fecondo sviluppo; per questo in essa, con fondi dell'Amministrazione regionale attinti agli stanziamenti di bilancio della legge 22, si stanno eseguendo importanti lavori, con recupero di vaste aree mediante la colmata delle gronde basse della stagno di Santa Gilla. E' noto che numerose industrie, alcune delle quali sono del tutto nuove per la Sardegna, si stanno insediando in genere intorno alla città, nella zona dichiarata area di sviluppo industriale, mentre — e questo è l'aspetto di maggiore rilievo — continua la richiesta di aree per nuove iniziative che sono allo studio. E' evidente, tenendo conto di questi fatti, l'utilità dei lavori eseguiti e quindi la destinazione dei fondi che a questa esecuzione abbiamo erogato, con interpretazione corretta dello spirito e delle finalità della legge. Altrettanto può dirsi per quanto riguarda la zona industriale di Sassari-Portofino, felicemente scelta nelle adiacenze del porto ove si stanno creando le premesse per il sorgere di un vero e proprio agglomerato industriale, che credo potrà costituire motivo di soddisfazione per la Regione che l'ha promosso. Le opere essenziali sono in fase di avanzata esecuzione e alcune industrie hanno già realizzato i loro impianti nell'ambito della zona; molte altre hanno impegnato o addirittura acquistato lotti per importanti iniziative che entreranno presto in fase di attuazione.

Alla zona industriale di Macomer sono stati destinati per l'acquisto dell'area 30 milioni. La realizzazione di questa ha segnato il passo, come è noto, perchè le aree, in un primo tempo prescelte dal comitato promotore, sono state successivamente riconosciute inadatte all'insediamento delle attività industriali, cosicchè si è resa necessaria una nuova e diversa scelta che oggi sta per essere consacrata dal voto del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, at-

to preliminare per l'emanazione del decreto dell'Assessore all'industria di riconoscimento dell'area di interesse industriale di Macomer. Dopo queste formalità, anche in questa plaga si procederà alla progettazione e alla esecuzione di opere di infrastruttura di base che permettano l'ulteriore corso e sviluppo della pratica.

Alla zona di Oristano sono stati assegnati 40 milioni per la costruzione di un primo lotto stradale in corso di esecuzione; un secondo lotto, già impegnato come stanziamento, sarà messo in appalto subito dopo la esecuzione del primo. Per la zona di Sant'Antioco-Portovesme che assumerà la denominazione di zona di interesse industriale di Carbonia, si è rimesso in movimento, recentemente, il meccanismo di propulsione rappresentato dal comitato promotore, il quale, per la verità, aveva un pò sonnecchiato in questi anni. Si nota comunque una attività di riorganizzazione ed una impostazione di progettazione della zona. Sono in fase di esame anche i progetti, elaborati dall'apposito comitato, per il riconoscimento della zona industriale di Olbia.

In relazione alla dimensione degli stanziamenti globali destinati alle zone industriali, la Amministrazione regionale ha adempiuto ai suoi impegni, al suo compito di stimolo e di sollecitazione che la legge numero 22 prevede e che ha determinato l'attuazione di una serie di lavori attraverso i quali le zone industriali cominciano a funzionare. Evidentemente maggiore attitudine a dirigere le attività industriali ha l'Amministrazione regionale quando da questo settore, finora a direzione preminentemente pubblica, si passa al settore delle industrie private, delle singole iniziative di privati operatori. Bisogna subito riconoscere, onorevoli colleghi, che non può il solo contributo previsto a fondo perduto dalla legge 22 essere causa determinante di un insediamento industriale. E' il complesso delle provvidenze creditizie, fiscali, contributive e di vario altro genere, promosse dallo Stato o dalla Regione, cioè il complesso degli incentivi di varia natura, che può incoraggiare l'operatore verso una impresa industriale localizzata in Sardegna e perciò stesso cosparsa di rischio e di responsabilità. Nes-

suna delle provvidenze attuali, presa isolatamente, può costituire un incentivo sufficiente. E' il concorso di esse che può costituire motivo di sollecitazione e di decisione positiva per gli operatori.

In questo senso non vi è dubbio che la legge 22 ha esercitato una funzione positiva. L'intervento contributivo che essa prevede interviene, infatti, in una fase estremamente delicata e critica dell'attività aziendale: la fase in cui l'azienda ha esaurito, si può dire, ogni riserva per le spese di impianto e comincia ad affrontare la prima fase di avviamento di esercizio in cui si trova a dover combattere contro una accanita ed agguerrita concorrenza rappresentata dalle industrie tradizionali già esistenti; ciò deve fare in una terra che è priva o povera di capitali, di maestranze specializzate, con costi maggiorati dalla onerosità dei trasporti e con oneri di ammortamento che hanno il loro peso non indifferente sulla gestione aziendale. Si tratta, cioè, di una fase nella quale l'azienda deve affrontare infiniti problemi obiettivi, posti dalla realtà, il cui superamento richiede sforzi rilevanti che si può prevedere saranno coronati dal successo se si avrà un effettivo e consistente intervento pubblico.

L'esistenza delle provvidenze regionali, delle quali sto parlando, ha esercitato ed esercita motivo di richiamo; esercita una funzione psicologica, diciamo, per orientare l'imprenditore ad operare in Sardegna. Sottolineo che non è tanto la rilevanza del contributo, quanto la conoscenza dell'esistenza di questi incentivi, congiunti ad altri della legislazione statale e regionale, che è importante ai fini dell'orientamento degli operatori al loro insediamento industriale in Sardegna. Si può arrivare addirittura ad affermare, perlomeno in molti casi, che importanti iniziative, piccole e grandi, non sarebbero sorte in Sardegna, nè si sarebbe posto il problema di farle sorgere nella nostra Isola, senza il preventivo impegno alla concessione del contributo previsto dalla legge 22. Ho detto questo per sottolineare quanto è stato già riconosciuto e ammesso dai colleghi che sono intervenuti nella discussione: avere cioè questa legge risposto, in valida misura, alle finalità

che essa si proponeva e alle aspettative del Consiglio.

Passerò ora in rapida rassegna i principali settori in cui la legge ha operato. Il settore che ha assorbito la maggior quota di contributi erogati — 503 milioni — è quello dei materiali da costruzione. Una grossa iniziativa che ha assorbito una parte notevole di questa cifra è la cemeniteria di Sardegna, che ha creato il nuovo complesso delle cemeniterie di Scala di Gioca, a Sassari. E' importante però rilevare che anche gli altri interventi operati nel settore hanno permesso un'opera radicale di rinnovamento delle attrezzature tecniche delle aziende già esistenti e il sorgere di una serie di nuove iniziative, piccole e medie, che hanno consentito di contenere, nonostante l'aumento degli impieghi di questo materiale, le importazioni dal Continente; hanno consentito altresì di creare nuovi posti di lavoro per operai e maestranze locali, di trattenere in Sardegna una quota rilevante di capitali che sarebbe stata sottratta al già poverissimo potenziale finanziario dell'Isola.

Le importazioni di laterizi — basta una cifra per indicare la dimensione di questo fenomeno — che raggiungevano nel 1953 un volume di 523.253 quintali, sono calate nel 1958 a 335.141 quintali, nonostante la enorme dilatazione dei consumi che, in questi anni, si è registrata in Sardegna. Per ciascuna delle industrie finanziate nel settore, si può tranquillamente dire che il contributo erogato, pur nella modestia delle sue dimensioni, ha avuto una parte non trascurabile per assicurarne la stabilità e, in molti casi, lo sviluppo e il potenziamento.

Settore minerario. Dai prospetti di cui dispongo, risulta che una importante quota dei contributi erogati in questo settore — globalmente 270 milioni e 543.000 lire — è stata assorbita (116 milioni e 958.000) dal riattamento della strada Funtanamare-Masua, che interessa, come è noto, una vasta zona mineraria. Certo non si è contribuito alla creazione di una nuova industria, ma il rendere quella strada praticabile era essenziale perchè l'attività mineraria della zona potesse continuare senza perdite gra-

vi o onerosità eccessiva dei trasporti; senza contare che uno degli scopi per cui fu deliberato il riattamento di quella strada, era di assorbire una parte delle maestranze che venivano licenziate dalla Carbosarda e, per la crisi del settore piombo-zincifero, dalle miniere metallifere dell'Iglesiente. Non è neppure da sottovalutare l'importanza turistica di questa strada, che ha aperto un più facile accesso ad una splendida località. Gli altri interventi del settore sono numericamente molto limitati, ma tuttavia ciascuno abbastanza incidente nella vita aziendale cui è stato destinato: riguardano la valorizzazione dei giacimenti di fluorite, la più lunga vita della miniera di Seui, la valorizzazione di Montega, un impianto per il trasporto dei misti alla centrale di Portovesme, la sistemazione della strada Nuraxifigus - Portoscuso.

E' chiaro che non si è potuto, con questi interventi, evitare che taluna delle aziende entrasse in crisi, e magari concludesse la sua attività con un fallimento. Si deve però rilevare che è il settore che è travagliato da crisi cicliche, la cui gravità non investe soltanto il piano regionale e nazionale, ma ha dimensione spesso mondiale. Anche paesi di più forte struttura industriale mineraria, di più antica tradizione, in cui queste attività sono sovvenute con maggiore larghezza dall'intervento pubblico, hanno subito le ripercussioni negative di queste crisi cicliche.

Nel settore tessile sono stati deliberati contributi a fondo perduto per 291 milioni e 936.000 lire, di cui solo una parte erogati; una parte è destinata, ma già impegnata, alla realizzazione di un importante complesso tessile nella zona industriale di Sassari - Portotorres e precisamente al Cotonificio Delle Piane.

Altro settore che ha impegnato una cifra unitariamente rilevante, rispetto al complesso, è quello delle case per i pescatori che ha assorbito 200 milioni. Si tratta di un intervento di natura sociale, che però ha riflessi nella sollecitazione del settore industriale della pesca. Su questo argomento ha riferito non molto tempo fa il Presidente della Giunta. Ciò che si deve rilevare è che la Regione ha adempiuto, con as-

soluta puntualità e tempestività, ai suoi impegni, bloccando i 200 milioni di sua competenza rispetto ai 400 milioni impegnati dallo Stato; ha proceduto all'acquisto delle aree di insediamento dei villaggi, mentre il ritardo nell'attuazione del programma è da imputarsi alla difficoltà che l'Istituto specializzato, l'Edilmare, — un complesso di cooperative pescatori costituite in istituto di attuazione delle case pescatori — ha incontrato nell'ottenere lo sconto del contributo statale presso gli istituti finanziari nazionali. Soltanto in data relativamente recente si è potuto ottenere lo sconto da parte dell'Istituto Nazionale Assicurazioni; sono in corso di completamento le documentazioni relative alle singole aree per realizzare i contratti, dopo di che la costruzione di questi villaggi potrà avviarsi in concreto. Questa fase si è attualmente raggiunta almeno per buona parte dei villaggi.

Per quanto riguarda il settore sugheriero, i colleghi non ignorano certamente tutte le difficoltà che il settore stesso ha attraversato e, diciamo pure, attraversa, sia come produzione, sia come attività di trasformazione, per effetto di congiunture di mercato che, purtroppo, sono fuori del nostro diretto potere di controllo. Particolarmente alludo alla concorrenza dei Paesi Iberici e, congiuntamente, alla politica di liberalizzazione che, su un piano generale, è stata da lunghi anni seguita dal nostro Governo, nel quadro degli accordi O.E.C.E., G.A.T. eccetera e ora dal Mercato Comune. Tuttavia è da rilevare che l'intervento della Regione a sostegno delle aziende sugheriere di trasformazione, sotto forma di contributo nelle spese di trasporto in relazione al fatturato delle merci esportate, è servito a mantenere un certo tono al sistema produttivo di trasformazione e conseguentemente anche a non far crollare eccessivamente i livelli dei prezzi alla produzione. D'altra parte, con legge recentemente approvata da questo Consiglio, i benefici di questo intervento regionale sono stati estesi al settore artigiano di trasformazione del sughero in quadretti; una nuova espansione dell'intervento si deve prevedere perciò a favore di questa nuova e vasta categoria di trasformatori del sughero.

Nel settore elettrico abbiamo erogato o impegnato contributi per circa un centinaio di milioni, tutti a vantaggio di opere realizzate dall'Ente Sardo di Elettricità, salvo una quota di circa 23 milioni a favore della ditta Guiso Gallisai di Nuoro per la costruzione di una linea di trasporto dell'energia per l'alimentazione della zona di Nuoro, opera di riconosciuta utilità generale.

Altro settore in cui siamo intervenuti con notevole ampiezza è il settore molitorio. Si tratta di uno dei settori tradizionali, e talvolta si è discusso sull'opportunità di intervenire a favore delle aziende molitorie, appunto perchè, trattandosi di industrie tradizionali, erano già affermate e consolidate; si sosteneva da taluno che non fossero aziende bisognose di particolari agevolazioni e incoraggiamenti. L'Amministrazione regionale non ha condiviso questa impostazione e, a mio giudizio, ha correttamente operato intervenendo nel settore. In sostanza, dall'esame delle statistiche, noi rileviamo la imponenza del fenomeno di importazione di paste alimentari e di sfarinati per i consumi dell'Isola; queste importazioni, essendo noi produttori di grano particolarmente idoneo alla pastificazione e alla preparazione degli sfarinati, avrebbero dovuto essere contenute in limiti più modesti. L'intervento della Regione ha consentito l'ammodernamento e il rinnovamento delle attrezzature tecniche, senza di che, data l'esistenza di complessi modernamente attrezzati fuori dell'Isola, la concorrenza accanita che si svolge nel settore e il bassissimo margine degli utili aziendali, le nostre industrie sarebbero state travolte, letteralmente.

Altro settore di intervento è quello turistico-alberghiero. Siamo intervenuti, particolarmente, con erogazione di contributi, per incoraggiare iniziative che hanno favorito la valorizzazione turistica di plaghe spesso lontane dai centri abitati e che perciò stesso richiedevano spese ingenti per l'allestimento dei servizi essenziali. D'altra parte è giusto motivo di soddisfazione per l'Amministrazione regionale ricordare che la valorizzazione della zona di Santa Margherita di Pula non sarebbe oggi una realtà in atto se non si fosse contribuito in maniera concreta, e

in base a questa legge, alla realizzazione del primo complesso turistico alberghiero che ha prodotto, col consueto effetto moltiplicativo, il sorgere delle nuove iniziative.

Nel settore vinicolo, in cui abbiamo erogato circa 130 milioni e 767.000 lire di contributi, abbiamo particolarmente sostenuto l'industria nel momento di un gravissimo crollo dei prezzi, che altrove, in Italia, ha creato squilibri economico-sociali che sono sfociati persino in disordini sanguinosi, come gli onorevoli colleghi certamente ricordano. Abbiamo potuto contenere il crollo dei prezzi alla produzione e tonificare il mercato, concorrendo, con un nostro contributo, nelle spese di trasporto alla esportazione, favorendo così il collocamento a prezzi commercialmente accettabili di una cospicua parte del prodotto, la cui presenza in Sardegna avrebbe reso stagnante e quindi pesante il mercato vinicolo. Perciò, con una spesa relativamente modesta, abbiamo concorso a salvare l'unica risorsa economica di una numerosa categoria di produttori.

Interventi analoghi abbiamo operato nel settore dell'industria zuccheriera, con contributi che non sono andati alle aziende industriali produttrici dello zucchero, ma ad alleviare le spese di trasporto delle bietole; si è trattato quindi di contributi erogati alle aziende perchè venissero riversati a favore dei produttori di bietole. Nelle zone lontane dagli stabilimenti di trasformazione, questo ha reso possibile la conversione, da precedenti tipi antieconomici di cultura agricola, alla coltivazione più remunerativa delle bietole da zucchero. Ciò ha favorito la coltivazione delle bietole anche nella piana di Tortolì; senza il contributo della Regione questa coltivazione non si sarebbe invece potuta realizzare perchè il trasporto avrebbe inciso in termini assolutamente antieconomici.

Ho indicato gli interventi di maggiore rilievo nell'applicazione della legge 22 per quanto attiene alla erogazione di contributi a fondo perduto; non sarebbe forse inopportuna — ma l'ora tarda mi consiglia di rinunciarvi — una prospettiva delle iniziative che sono ora in corso di esame, di studio, di approntamento; mi riservo di farlo in una prossima occasione. Non biso-

gna comunque dimenticare, trattando questo argomento, e cioè l'applicazione della legge 22, che fra l'impostazione di una iniziativa e la sua realizzazione si frappongono molte e gravi difficoltà; progetti che si dimostrano nella loro impostazione apprezzabili, che provengono da imprenditori seri e qualificati, spesso dopo anni dalla loro impostazione ancora non si sono potuti realizzare; impazienze sono giustificate da parte di chi vorrebbe vedere più praticamente i frutti dell'attività regionale, ma in realtà si opera sulla base della privata iniziativa, la quale ha le sue leggi, le sue esigenze e risponde a criteri ai quali non si può sovrapporre la volontà dirigistica della pubblica amministrazione, almeno nel nostro sistema, salvo che non sia la stessa pubblica amministrazione a sostituirsi nell'attività industriale, cosa estremamente pericolosa, tranne in alcuni settori chiave che io non ho bisogno qua di indicare, essendo ben conosciuti da questo Consiglio gli indirizzi programmatici della Giunta.

Possiamo ora, dopo questa scorsa riassuntiva sui criteri di applicazione della legge 22, avvicinarci all'argomento particolare della proposta di abrogazione per un verso e di modifica per l'altro contenute dal disegno di legge numero 116. Come è stato rilevato molto chiaramente nelle relazioni del proponente, della Commissione industria e della Commissione finanze, con questo disegno di legge si vuole ovviare ad inconvenienti che l'attuazione dell'articolo 6 della legge numero 22 ha determinato nel corso di questi anni. La prima formulazione, quella originaria del 1953, prevedeva, per quanto riguarda la autorizzazione alla Regione a prestare garanzie fideiussorie, soltanto istituti di credito statali e altri enti pubblici; la formula si è rivelata estremamente restrittiva, cosicché, già nel 1958, la Giunta regionale proponeva e il Consiglio approvava, un disegno di legge con la formulazione più ampia, che comprendeva gli enti e istituti di diritto pubblico e gli istituti di interesse nazionale. Gli enti pubblici di cui si parla sono, per semplice memoria e chiarimento: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, gli Istituti previdenziali, la direzione generale degli Istituti di previdenza, l'Istituto Mobiliare Ita-

liano, l'Ente Finanziario Italiano. Gli istituti di credito di diritto pubblico sono: il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, l'Istituto di Credito per le Opere Pubbliche, il Consorzio per il finanziamento delle opere di pubblica utilità, il Banco di Sardegna, il C.I.S. Le banche di interesse nazionale sono: il Banco di Santo Spirito, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma. Certamente con la legge del 1958 si allargava, come si è visto, la sfera degli istituti finanziatori ai quali poteva essere prestata la garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 6 della legge 22, ma non dobbiamo dimenticare che di tutti questi istituti finanziatori, solo una parte hanno sportelli aperti in Sardegna e precisamente, per quanto riguarda istituti di credito di diritto pubblico: il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Sardegna ed il C.I.S.; per le banche di interesse nazionale: la Banca Commerciale, il Banco di Roma, il Credito Italiano; manca il Banco di Santo Spirito.

Altri istituti di credito di notevole potenza, abilitati in sede nazionale ad esercitare operazioni di credito a favore delle industrie, erano tagliati fuori dalla possibilità di essere assistiti da garanzie fideiussorie della Regione per finanziamenti a favore di industrie sarde. Nella relazione del proponente trovate indicati questi istituti, per cui rinuncio ora a elencarli nuovamente. Basterà, ad ogni modo, tener presente che un istituto cooperativo di credito, che ha una notevole disponibilità finanziaria, come la Banca Popolare di Sassari, allo stato attuale non può essere coperto da garanzie fideiussorie della Regione perchè non rientra nella categoria degli istituti finanziatori previsti dall'attuale testo della legge 22, così come l'aveva modificato la legge del 1958. Ecco perchè si è resa necessaria questa modifica che, nella sua più generale formulazione, comprende tutti gli istituti di credito operanti nell'Isola, in quanto assumano il carico di finanziamenti a favore di imprese industriali alle quali la Regione ritenga di poter prestare la sua garanzia fideiussoria.

Debbo un'ultima assicurazione agli onorevoli Prevosto e Colia che hanno fatto specifiche rac-

comandazioni. L'onorevole Colia ha manifestato l'opportunità di una revisione generale della legge 22 in funzione delle esigenze che si sono palesate nel settore della industrializzazione. Credo di poter accogliere questa raccomandazione, a nome della Giunta, e sono lieto di assicurare il collega onorevole Colia e il Consiglio che prossimamente il Comitato regionale consultivo dell'industria sarà chiamato ad esaminare un complesso di modifiche e di aggiornamenti alla legge 22 che il Consiglio poi valuterà. All'onorevole Prevosto ripeterò qui, più sinteticamente, ciò che ho detto recentemente in sede di Commissione industria circa la esigenza, che egli ha prospettato, riaffermandola nella discussione generale, della creazione di un istituto finanziario regionale, per porre nelle mani della pubblica amministrazione uno strumento più valido di quello attuale per sorreggere l'iniziativa industriale e guidarla secondo criteri, indirizzi e fini che l'amministrazione pubblica può valutare. Ebbene, su questo, le assicurazioni fornite in sede di Commissione industria e che io qui ripeto, dovrebbero essere sufficientemente tranquillizzanti. Questa esigenza, che noi stessi avevamo posto nelle nostre dichiarazioni programmatiche, l'abbiamo fortemente rivendicata in sede di elaborazione del rapporto conclusivo del Piano di rinascita; come gli onorevoli colleghi hanno potuto vedere non una, ma due iniziative finanziarie sono previste nel rapporto conclusivo, una specifica per il settore minerario e l'altra polivalente per il settore industriale in genere; quest'ultima con la dotazione cospicua di 15 miliardi di lire; si tratta di un istituto finanziario che ha la forza per intervenire con disponibilità adeguate in un settore che di larghezza di mezzi ha assoluto bisogno; ciò evidentemente non sarebbe stato possibile con la limitata dimensione del bilancio regionale.

Detto questo, ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione per le loro dichiarazioni di consenso alla legge, ciò che mi fa sperare in un voto favorevole. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passag-

gio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

La legge regionale 12 marzo 1958, numero 3, è abrogata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è così modificato: «A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato, da enti pubblici o da istituti o aziende di credito sui fondi propri e su altri fondi disposti con leggi dello Stato per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nel limite del 75 per cento delle somme anticipate».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a

scrutinio segreto sul disegno di legge: «Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 concernente "Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna"».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	35
contrari	12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacovich - Dedola - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Frau - Gardu - Lay - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Milia Francesco - Muretti - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Pinna - Pisano - Porcu Ruju - Prevosto - Sanna - Sassu - Torrente - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1960